



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 29 maggio 2014, n. 22260

Guida in stato di ebbrezza - Art. 186, comma secondo lett. b) e c) c.s. - Affermazione della responsabilità sulla base del quantitativo alcolico rintracciato - Violazione dell'art. 7, commi primo e terzo, Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza | Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma secondo lett. b) e c) cod. strada, in relazione all'art. 7, commi primo e terzo, Cost., nella parte in cui assegna la penale responsabilità sulla base del dato oggettivo del quantitativo alcolico rintracciato nell'organismo, giacché la riprovazione e la condanna non derivano dall'individuale e variabile capacità di "sentire" gli effetti dell'alcol, bensì dall'imprudente e negligente scelta di essersi posti alla guida dopo aver assunto alcolici o, comunque, prodotti a base alcolica, senza avere atteso il trascorrere di un tempo ragionevole, tale da scongiurare il permanere di un tasso alcolico nel sangue penalmente rilevante. (Cass. Pen., sez. IV, 29 maggio 2014, n. 22260) [RIV-1410P813] (Art. 186 cs.)

SVOLGIMENTO OEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 16 dicembre 2011, giudicata S. V. colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), c.d.s., per essersi posta alla guida in stato d'ebbrezza alcolica (1,44-1,42 g/l), condannò la medesima alla pena stimata di giustizia.
2. La Corte d'appello di Palermo, alla quale l'imputata s'era rivolta, con sentenza del 3 aprile 2013, confermò la statuizione di primo grado.
3. L'imputata ricorre per cassazione riproponendo eccezione d'illegittimità costituzionale già prospettata davanti alla Corte territoriale, nonché illustrando diverse censure.
 3. 1. Questa, in sintesi l'eccezione d'in costituzionalità dell'art. 186, comma 2, lett. b) e c) del c.d.s., 41 e 43, c.p., in relazione agli all'art. 7, commi 1 e 3 della Cost. Al contrario di quel che aveva ritenuto la Corte palermitana poiché le reazioni all'ingestione di sostanze alcoliche mutano da soggetto a soggetto, con la conseguenza che sussistono degli individui i quali pur avendo assunto quantitativi rilevanti ai fini penali non ne sentono gli effetti, assegnare la penale responsabilità sulla base del dato oggettivo del quantitativo alcolico rintracciato nell'organismo non assicura il rispetto del principio di colpevolezza, in quanto ben può accadere che il soggetto in questione, in preda ad uno stato d'ebbrezza asintomatico, venga chiamato a rispondere in relazione a fattori non prevedibili, né evitabili, con la conseguenza che nessuno potrà essere certo di aver tenuto condotta che lo ponga al di fuori del penalmente vietato. Nella specie, l'imputata «a parte gli occhi lucidi e l'alito vinoso, per nulla indicativi di uno stato di ebbrezza [in quanto la stessa] non barcollava, non era incerta nell'eloquio né disorientata nel tempo e nello spazio» non era in condizione di comprendere di aver violato il precetto penale. Ovviamente la questione si mostrava



puntualmente rilevante, occorrendo applicare nel caso in esame il principio di colpevolezza, il quale impone di sapere se l'imputata si fosse posta alla guida avendo consapevolezza di versare in stato d'ebbrezza alcolica.

3.2. Con il primo motivo la S. denuncia violazione di legge e vizio motivazionale sul vaglio probatorio.

Sulla base delle testimonianze acquisite era emerso che la ricorrente aveva assunto una bevanda superalcolica scambiandola, per errore, con una analcolica. Inoltre, la sintomatologia registrata non era tale da giustificare stato d'ebbrezza (l'alito vinoso si spiegava con l'assunzione avvenuta solo pochi minuti prima del controllo della bevanda e gli occhi lucidi avrebbero potuto trovare le più varie spiegazioni), che era stato registrato da apparecchiatura spirometrica la quale, considerato il gran numero di esami effettuati e del tempo trascorso dall'ultima revisione, non poteva considerarsi attendibile.

3.3. Con il successivo motivo la ricorrente denuncia «insufficiente motivazione» sull'inescusabilità dell'errore.

L'imputata aveva provato di essere all'epoca affetta da un'infezione al cavo orale, che era sua volontà astenersi dal bere in quanto avrebbe dovuto guidare, che era incorsa nell'incolpevole scambio di bevanda e di non essere andata incontro ad alcun sintomo riconducibile all'ebbrezza alcolica e, tuttavia, la Corte di merito, facendo leva su una motivazione apodittica, che negava la possibilità che l'imputata («soggetto donna non aduso all'assunzione di sostanze alcoliche e che, peraltro, aveva ingerito quella bevanda fortemente alcolica a stomaco vuoto») non avesse avvertito l'assunzione alcolica, aveva ingiustamente disatteso la prospettazione difensiva.

3.4. Con l'ultimo motivo la ricorrente denuncia il ragionamento della Corte di merito sopra ripreso sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. L'eccezione d'in costituzionalità risulta condivisamente essere stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte territoriale. Il reato contravvenzionale che punisce la guida in stato di ebbrezza alcolica, interpretando l'esigenza assai sentita di porre un argine al dilagare dell'incidentistica stradale, provocata dall'assunzione di alcolici, costituisce indubbiamente incriminazione di pericolo e tutela avanzata. Da ciò consegue, per scelta legislativa, peraltro sintonica con le indicazioni comunitarie, la perimetrazione di una zona di pericolo, presidiata dalla sanzione penale, oltrepassata colpevolmente la quale l'incorrere nella violazione di legge diviene conseguenza prevedibile e prevenibile. In altri termini, essendo noti e incontrovertibili gli effetti dell'assunzione di alcolici sull'organismo umano, la regola cautelare qui in esame impone speciale e assai attenta prudenza, fino a giungere all'assoluta astensione nei casi dubbi (particolare sensibilità all'alcol, possibile interazione con altre bevande, alimenti, integratori o farmaci), ove il



soggetto debba porsi alla guida, dopo un tempo non adeguato da consentire la metabolizzazione completa dell'alcol, oppure, in alternativa, la rinuncia alla guida stessa.

Così chiariti ratio e struttura del reato, i parametri costituzionali evocati non risultano affatto neppure lontanamente minacciati dalla disposizione: la riprovazione e la condanna non derivano, siccome vorrebbe la ricorrente, dall'individuale e variabile capacità di "sentire" gli effetti dell'alcol, bensì dall'imprudente e negligente scelta di essersi posti alla guida dopo aver assunto alcolici o, comunque, prodotti a base alcolica (anche ove si trattasse di farmaci: Cass., sez. IV, n. 19386 del 5 aprile 2013, Rv. 255835; ma già nello stesso senso, Cass., sez. IV, n. 38121 del 14 ottobre 2010), senza avere atteso il trascorrere di un tempo ragionevole (assimilabile nella coscienza comune a quello impiegato dall'apparato digerente per far luogo ad una piena digestione) tale da scongiurare il permanere di un tasso alcolico nel sangue penalmente rilevante.

5. I motivi posti a sostegno del ricorso, unitariamente considerati, tenuto conto della loro interdipendenza vanno disattesi in quanto infondati. Il ragionamento della Corte di merito, con la quale si è disattesa la tesi posta a discolta, non è in questa sede censurabile, non rilevandosi i gravi vizi motivazionali prospettati. Invero, non appare

niente affatto contraddittorio e illogico assegnare scarso valore persuasivo alla predetta tesi difensiva, la quale presupporrebbe per la propria validazione dover affermarsi che la S., a suo stesso dire, non adusa ad assumere bevande alcoliche e, in ispecie, superalcoliche, e, peraltro, affetta da irritazione del cavo orale, abbia scambiato, senza rendersene conto, per una bevanda analcolica altra, assai alcolica e che, nonostante, l'alito e gli occhi tradissero risposta sensibile dell'organismo all'assunzione, la stessa (che si proclama abitualmente non bevittrice) non sia stata in grado di rendersi conto di trovarsi in stato d'ebbrezza. Infine, quanto all'accenno (meno che una mera congettura) a limiti di affidabilità del macchinario utilizzato per il test spirometrico, devesi osservare che questa Corte ha già più volte avuto modo di condivisamente affermare che costituisce onere della difesa dell'imputato mente essere stata dichiarata manifestamente infondata fornire una prova contraria all'accertamento (difetti dello strumento, errore di metodologia nell'esecuzione), non punisce la guida in stato d'ebbrezza alcolica, non essendo affatto sufficiente congetturare la mancanza del macchinario (Cass., sez. IV, n. 17463 del 24 marzo 2011) o il mancato deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro (Cass. sez. IV, n. 42084 del 4 ottobre 2011); o addirittura, come nel caso di specie, prospettare vaghi dubbi, neppure correlati a specifici elementi fattuali.

6. L'epilogo impone condanna al pagamento delle spese processuali. (*Omissis*) **(Cass. Pen., sez. IV, 29 maggio 2014, n. 22260) [RIV-1410P813] (Art. 186 cs.)**